



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 28 agosto 2015

Prot.4005/GG/ag

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
Al Signor Presidente EPPI  
Alle Organizzazioni di Categoria  
LORO SEDI

Oggetto: intervento *ad adjuvandum* del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso illegittima iscrizione negli Albi dei CTU dei Periti Assicurativi, iscritti al Ruolo Nazionale, vigilato dall'ISVAP (ora IVASS) – TAR Lazio – Roma, Sez. I, decisione n. 9947 del 21 luglio 2015 - accoglimento.

E' legittimo escludere i periti assicurativi del ruolo nazionale ex L. 166/92 dall'Albo dei CTU.

Questo è il senso dell'accoglimento del ricorso, di cui all'oggetto, presentato innanzi il Tar del Lazio di Roma dal Collegio dei Periti Industriali di Frosinone contro il Ministero della Giustizia e sostenuto ad *adjuvandum* dall'intervento dei Consigli Nazionali dei periti industriali e degli ingegneri (vedi allegato).

Il giudizio, finito davanti il giudice amministrativo, prende le mosse da un reclamo, proposto dal Collegio dei Periti Industriali di Frosinone, nei confronti del Presidente del Tribunale di Cassino, nel momento in cui quest'ultimo iscriveva all'Albo dei CTU sei periti assicurativi, senza che questi ultimi fossero iscritti in un ordine o collegio professionale, come prevede la legge, ma soltanto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, istituito con la legge n. 166/92 e recepito dal D.Lgs. 209/2005.

Il reclamo, come previsto dalla legge, era stato presentato davanti la competente Corte di Appello di Roma, la quale aveva confermato la decisione del Presidente del Tribunale di Cassino, così da costringere il collegio professionale dei periti industriali ad impugnare al giudice amministrativo il relativo provvedimento.

Nella sostanza, con sentenza resa dalla Sezione I, n. 9947 del 21 luglio 2015, il Tar del Lazio ha accolto una delle doglianze rappresentate dai ricorrenti, che ha ritenuto assorbente degli ulteriori motivi, in quanto, in essa, pur qualificata come "*vizio procedimentale*", si compendiano tutte le eccezioni sollevate dagli ordini professionali intervenuti nel giudizio. Infatti, il Collegio giudicante esordisce ritenendo che "*la decisione di non espungere dall'albo dei c.t.u. di Cassino i periti assicurativi è stata assunta da un collegio illegittimamente composto, attesa la presenza nello stesso di un rappresentante dell'ISVAP*".

Il Collegio giudicante, invero, ha ricordato che, "*ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, l'albo dei c.t.u. è formato da un comitato costituito dal Presidente del tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un professionista designato dall'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici, ovvero, in caso di periti estimatori, designato dalla camera di commercio.*"





# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 28 agosto 2015

Prot.4005/GG/ag

Nel caso in esame, come si legge negli atti depositati da parte ricorrente, la convocazione era stata estesa ad un rappresentante designato dall'ISVAP, ente che non è rappresentativo degli iscritti, ma mero soggetto a cui era affidata, al momento in cui si riferiscono i fatti di causa, la mera vigilanza sul ruolo dei periti assicurativi.

Di qui, il primo corollario: il rappresentante dell'ISVAP (ora IVASS) non è rappresentativo degli iscritti ad un ordine professionale, ma è un soggetto, a cui è affidata la “*mera vigilanza del ruolo dei periti assicurativi*”. Tale affermazione è confermata dal rilievo che “*il rappresentante dell'ISVAP, anche accedendo alla tesi sostenuta dal comitato e secondo cui l'iscrizione al ruolo dei periti possa essere requisito sufficiente per l'iscrizione all'albo dei c.t.u., non possa essere qualificato come un soggetto designato dal collegio o ordine professionale, e dunque espressione degli iscritti, ma è un rappresentante del soggetto a cui è attribuito il controllo sul suddetto ruolo*”.

Da ciò, discende il secondo corollario, per il quale i periti assicurativi non possono essere assimilati agli iscritti ad un ordine o collegio professionali, i cui rappresentanti sono gli unici soggetti individuati dalla legge e legittimati a partecipare alle adunanze del comitato ex art. 15 Disp. att. c.p.c. per decidere l'accesso agli Albi dei CTU dei Tribunali e delle Procure.

Come prospettato in ricorso, pertanto, la presenza del rappresentante dell'ISVAP (ora IVASS), a prescindere dalla qualificazione del collegio quale perfetto o imperfetto, ha determinato l'illegittimità della deliberazione adottata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nei collegi, sia perfetti che imperfetti, la partecipazione di soggetti estranei, ovvero di persone che non fanno parte della loro composizione quale prevista tassativamente dalla normativa di riferimento, costituisce vizio di composizione degli organi e ne inficia gli atti deliberativi, per la possibilità che tali soggetti siano in grado di influenzare in qualche modo la volontà dei Collegi e dei suoi membri.

Sicché, il rappresentante dell'ISVAP resta un soggetto estraneo alla composizione del Comitato per l'iscrizione all'Albo dei CTU ex art. 15 disp. att. c.p.c., rispetto a quelli che la legge ha individuato, in via tassativa, nei rappresentati degli iscritti agli ordini e collegi professionali e, nel caso dei periti estimatori, nel presidente della camera di commercio.

Infine, “*è proprio la presenza del soggetto, non legittimato a costituire causa di alterazione del processo logico-valutativo che è alla base della determinazione collegiale, indipendentemente dall'influenza concreta che questa ha esercitato in fase di deliberazione finale. In conclusione il ricorso va accolto, per assorbente fondatezza del secondo motivo di doglianza*”.

Con queste motivazioni il ricorso è stato accolto.

Da quanto espresso, si evince che il rappresentante dell'ISVAP, oggi IVASS, svolge una mera funzione di vigilanza sugli iscritti al ruolo nazionale dei periti assicurativi, e non la funzione di garanzia degli interessi generali, cui la normativa di riferimento attribuisce e riconosce unicamente ai rappresentati delle categorie delle professioni ordinistiche.

*Andare Oltre*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 28 agosto 2015

Prot.4005/GG/ag

Va da sé che la legge abbia voluto garantire l'accesso agli Albi dei CTU di Tribunali e delle Procure solo agli iscritti agli ordini e collegi professionali, quali unici soggetti che possono tutelare i superiori interessi generali e la competenza tecnica specifica, comprovata dal superamento dell'esame di Stato abilitante l'esercizio della professione ex art. 33, comma 5 della Costituzione, nell'interesse superiore della giustizia, in quanto ausiliari del giudice nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

In questo senso, l'analisi delle motivazioni della sentenza rappresenta un ulteriore, autorevole ed importante elemento di valutazione da sottoporre ai Presidenti dei Tribunali e delle Procure, al momento di decidere quali professionisti di ordini e collegi possano trovare accesso agli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.

Su questo argomento, segnalandovi che sarà nostra cura inoltrare a tutti i tribunali italiani una circolare di commento della sentenza, Vi invitiamo a vigilare affinché i principi ispiratori della sentenza siano correttamente utilizzati nei tribunali presenti nella Vostra provincia.

L'occasione è gradita per inviarvi i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

All.: c.s.

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre

